Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 12 aprile 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 12 APRILE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie speciale « città di Milano »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria trentennale effettuate il 3 aprile 1978.

(2962)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1978, n. **90.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Giorgio, in Cascia.

N. 90. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Norcia 1° settembre 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Colforcella del comune di Cascia (Perugia) e di S. Giorgio, nell'omonima frazione dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1978, n. **91.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria, in Guidonia Montecelio.

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di Sua Santità 6 febbraio 1973, integrato con altro decreto 1° gennaio 1974 e con due dichiarazioni datate 18 gennaio e 2 marzo 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria, in località Setteville del comune di Guidonia Montecelio (Roma), ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1978, n. **92.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino e della Beata Maria Vergine del Carmelo, in Isola del Piano.

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano e Fossombrone 25 dicembre 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino, in località Casalduca del comune di Isola del Piano (Pesaro-Urbino) e della Beata Maria Vergine del Carmelo, in frazione Castelgagliardo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1978, n. 93.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Facoltà teologica dell'Italia settentrionale », in Milano.

N. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Facoltà teologica dell'Italia settentrionale », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1978
Registro n. 7 Interno, foglio n. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1978, n. 94.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della SS. Annunziata e di S. Stefano, in Prazzo.

N. 94. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo 26 novembre 1976, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie della SS. Annunziata, in Prazzo (Cuneo) e di S. Stefano, in frazione Ussolo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1978
Registro n. 7 Interno, foglio n. 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1978, n. 95.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Angelo e di S. Maria Assunta, in Cagli.

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagli e Pergola 1° settembre 1975, integrato con altro di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Angelo, in località Maiano del comune di Cagli (Pesaro-Urbino) e di S. Maria Assunta nella cattedrale di Cagli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1978
Registro n. 7 Interno, foglio n. 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1977.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976, concernente la determinazione degli uffici del Ministero della pubblica istruzione competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976, concernente la determinazione degli uffici del Ministero della pubblica istruzione competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 488, concernente il nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti;

Considerata la necessità di integrare lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976 per determinare gli uffici competenti a liquidare il trattamento di quiescenza del personale insegnante elementare, assistente, amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti statali per sordomuti nonché dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

Ritenuto opportuno modificare taluni criteri di ripartizione delle competenze in materia di quiescenza determinati con il precitato decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976 è integrata dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976 è aggiunto il seguente comma:

« Gli uffici indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* sono competenti altresì a disporre le riliquidazioni di pensioni normali dirette e indirette. Alla riliquidazione di pensioni privilegiate dirette e indirette provvedono gli uffici di cui al successivo art. 4 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976 è sostituito dal seguente:

« Resta all'amministrazione centrale — ispettorato per le pensioni, la competenza a provvedere sulle domande di computo, con o senza riscatto, riunione e ricongiunzione di servizi utili in quiescenza, prodotte anteriormente alle date di cui al precedente comma, escluse le domande sulle quali gli altri uffici centrali e periferici competenti provvedono contestualmente all'atto di liquidazione del trattamento di quiescenza, nonché le domande sulle quali gli stessi altri uffici provvedono contestualmente all'atto di trattenimento in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1978
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 160

TABELLA

Categoria di personale	Uffici competenti
Personale direttivo, insegnante, assistente, amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti statali per sordomuti:	
istituto statale per sordomuti di Milano	Provveditorato agli studi di Milano
istituto statale per sordomuti di Palermo	Provveditorato agli studi di Palermo
istituto statale per sordomuti di Roma	Provveditorato agli studi di Roma
Personale direttivo, insegnante, assistente, amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per educatori dei minorati della vista	Provveditorato agli studi di Roma

(2932)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sciroppo contro la tosse » flacone × g 175, della ditta Satica - Laboratorio chimico farmaceutico S.r.l., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5102/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 giugno 1950 e 5 dicembre 1953, con i quali venne registrata al n. 3542 la specialità medicinale denominata « Sciroppo contro la tosse » flacone × g 175, a nome della ditta Satica - Laboratorio chimico farmaceutico S.r.l., con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100, preparata presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sciroppo contro la tosse » flacone × × g 175, registrata al n. 3542, in data 30 giugno 1950 e 5 dicembre 1953, a nome della ditta Satica - Laboratorio chimico farmaceutico S.r.l., con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2372)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Como e provincia (esclusi i proprietari di fabbricati) ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estendono le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Como e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Como e provincia (esclusi i proprietari di fabbricati), è determinato come segue:

mensa: L. 110 per un pasto sia che venga somministrata la sola minestra o più pietanze e bevande.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di La Spezia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di La Spezia, è determinato come segue:

L. 50 per un solo piatto (minestra);
L. 100 per due piatti (minestra e pietanza).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti nella provincia di Isernia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti nella provincia di Isernia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali ed artigiane operanti nella provincia di Isernia, è determinato come segue:

L. 120 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2532)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Bolzano e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Bolzano e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposte a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Bolzano e provincia, è determinato come segue:

per un pasto completo . . . . L. 80 giornaliere

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2528)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Bolzano e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Bolzano e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in Bolzano e provincia, è determinato come segue:

vitto:

per un pasto L. 250 giornaliere = L. 6.500 mensili
per due pasti L. 500 giornaliere = » 13.000 mensili

alloggio . . . . » 3.900 mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2527)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, agricole ed artigiane operanti nella provincia di Benevento ai fini della determinazione della base imponibile, per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, agricole ed artigiane operanti nella provincia di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, agricole ed artigiane operanti nella provincia di Benevento, è determinato come segue:

primo piatto . . . . L. 65
secondo piatto . . . . » 120

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2526)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1978.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai dipendenti dalle aziende commerciali ed artigiane di Cuneo e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura ai dipendenti dalle aziende commerciali ed artigiane di Cuneo e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura ai dipendenti dalle aziende commerciali ad artigiane di Cuneo e provincia, è determinato come segue:

vitto:
un pasto giornaliero . . . . L. 6.000 mensili
due pasti giornalieri . . . . » 16.300 mensili
alloggio . . . . » 4.700 mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2531)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Novara e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Novara e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Novara e provincia, è determinato come segue:

L. 100 per il primo piatto;
L. 200 per il secondo piatto,
per complessive L. 300.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2535)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali di Modena e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali di Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali di Modena e provincia, è determinato come segue:

sola minestra . . . . L. 70 giornaliere
sola pietanza . . . . » 80 giornaliere
pasto completo . . . . . . » 150 giornaliere

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2534)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Approvazione di tabelle U.N.I. concernenti arredi scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412;

Visto il decreto interministeriale 18 dicembre 1975, punto 4.0.4.;

Considerata l'opportunità di rendere esecutive le tabelle U.N.I. n. 7713 relative agli arredi per le scuole elementari e secondarie di I e II grado in esse contemplate (tavoli e sedie per alunni);

Decreta:

Sono approvate le norme U.N.I. di cui alle tabelle n. 7713 edite nel mese di novembre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: MALFATTI

(2908)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

Approvazione delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni della responsabilità civile per esercenti di impianti nucleari e condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile per trasporti di materie nucleari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, nel testo modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Viste le istanze in data 13 giugno 1977 e 21 dicembre 1977, con le quali il « Pool italiano per l'assicurazione dei rischi atomici », con sede in Roma, via Ettore Petrolini n. 2, chiede rispettivamente l'approvazione delle condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile per esercenti di impianti nucleari e delle condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile dei trasporti di materie nucleari e/o combustibili nucleari, ivi compresa la clausola, da applicarsi ai soli trasporti per ferrovia, di rinuncia, da parte dell'assicuratore, al diritto di surroga e/o rivalsa esclusivamente nei confronti delle ferrovie dello Stato italiano;

Ritenuto che le predette condizioni generali di polizza sono conformi alle prescrizioni della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel testo modificato dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

D'intesa con il Ministro dei trasporti;

Decreta:

Sono approvate le allegate condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile per esercenti di impianti nucleari e condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile dei trasporti di materie nucleari e/o combustibili nucleari, ivi compresa la clausola, da applicarsi ai soli trasporti per ferrovia, di rinuncia, da parte dell'assicuratore, al diritto di surroga e/o rivalsa esclusivamente nei confronti delle ferrovie dello Stato italiano, presentate a nome di tutte le imprese partecipanti dal « Pool italiano per l'assicurazione dei rischi atomici ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro dei trasporti
LATTANZIO

(2719)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

Iscrizione dell'Associazione intercomunale produttori di pomodori ed ortofrutticoli, in Crotone, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammessi ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto in data 23 aprile 1975, per notaio Aldo Cerrelli, rep. n. 44504/6615, registrato a Crotone il 9 maggio 1975, n. 1124, vol. 91, con il quale è stata costituita l'Associazione intercomunale produttori di pomodori ed ortofrutticoli, con sede in Crotone, via Vittorio Veneto n. 138;

Visto l'atto in data 15 gennaio 1978, per notaio Aldo Cerrelli, rep. n. 52772/9319, registrato a Crotone il 3 febbraio 1978, n. 692, vol. 96, con il quale l'associazione predetta ha apportato modifiche al proprio statuto sociale al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;

Vista la domanda in data 4 novembre 1977, con la quale l'associazione medesima ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori e la documentazione che la precitata associazione ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro con nota 2462 MP/cs del 17 novembre 1977;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione I, nella riunione del 23 dicembre 1977;

Considerato che l'associazione in parola è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative surrichiamate per poter fruire dei benefici in essa previsti;

Decreta:

L'Associazione intercomunale produttori di pomodori ed ortofrutticoli - « A.I.P.P. », con sede in Crotone, via Vittorio Veneto n. 138, è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 del regolamento 21 febbraio 1968, n. 165.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2463)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lombardia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Lombardia, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Lombardia provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Bergamo - grandinate del 5, 8, 14 luglio, 10, 18, 30 agosto 1977.

Brescia - grandinate del 13 giugno, 20 luglio 1977.

Milano - tromba d'aria del 18 agosto 1977; grandinata del 4 settembre 1977.

Mantova - grandinate del 20 maggio, 13 giugno, 20, 21 luglio, 12 agosto 1977.

Pavia - grandinate del 16 luglio, 7, 9 agosto 1977.

Sondrio - grandinate dell'8, 25 luglio, 14, 25 agosto 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2996)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Piemonte, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Piemonte provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Alessandria - grandinata del 9 agosto 1977.

Asti - nubifragi con grandine del 9, 22 agosto 1977.

Cuneo - nubifragi con grandine del 7, 11, 23 agosto, 1°, 4 settembre 1977.

Novara - grandinate del 7, 8, 18, 19, 21, 22 agosto 1977.

Torino - grandinate del 9, 11, 22, 29 agosto, 4 settembre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2939)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Liguria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica. mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Liguria, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Liguria provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Genova - nubifragi del 27, 28 ottobre 1977.

Imperia - grandinate del 28 agosto 1977.

Savona - grandinate del 28 agosto, 21 settembre 1977; nubifragio con grandine del 27 ottobre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2938)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Marche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Marche, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Marche provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Ascoli Piceno - nubifragi con grandine del 26, 27 maggio 1977.

Ancona - violenti temporali con grandine del 26, 31 maggio, 21 giugno 1977.

Macerata - grandine del 22, 24, 30 giugno 1977.

Pesaro - violenti temporali con grandine del 7, 27 maggio, 1° giugno, 8 agosto 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2936)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze

previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Emilia-Romagna provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Forlì - grandinata del 9 settembre 1977.

Parma - alluvione dell'11 ottobre 1977.

Piacenza - alluvione del 9, 10, 11 ottobre 1977.

Reggio-Emilia - alluvione dell'11 ottobre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2937)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione»;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 febbraio 1978 e 23 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 dicembre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 28 marzo 1978

Il Ministro: SCOTTI

(2933)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1978.*

Iscrizione della «Associazione regionale frutticoltori - Piemonte», in Alessandria, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 27 giugno 1967, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto in data 6 maggio 1977 per notaio Vittorio Morandi, repertorio n. 1583, con il quale è stata costituita l'«Associazione regionale frutticoltori - Piemonte», con sede in Alessandria, via Trotti n. 40;

Visto l'atto in data 2 febbraio 1978, per notaio Gabriele Garbarino, repertorio n. 43, con il quale si è proceduto alla modifica degli articoli 1 e 11 dello statuto dell'associazione sopracitata;

Vista la domanda in data 6 giugno 1977, con la quale l'«Associazione regionale frutticoltori - Piemonte», con sede in Alessandria, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che l'associazione medesima ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria, con nota n. 33686 del 14 giugno 1977;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, nella riunione del 23 dicembre 1977;

Considerato che l'associazione richiedente ha svolto gli adempimenti utili al fine di perfezionare la documentazione necessaria al riconoscimento;

Accertato che l'associazione in parola è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative sopra richiamate, per poter fruire dei benefici in essa previsti;

Decreta:

Articolo unico

L'«Associazione regionale frutticoltori - Piemonte», con sede in Alessandria, via Trotti n. 40, è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 31 gennaio 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.na Kathleen J. Mullen, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2636)

In data 31 gennaio 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Eduardo Oscar Perez Ibarra, console generale aggiunto di Argentina a Genova.

(2637)

In data 31 gennaio 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Felice Ciancio di Villardita, console generale onorario di Liberia ad Augusta.

(2638)

In data 31 gennaio 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Charles Fl. L. Loodts, console generale del Belgio a Napoli.

(2639)

In data 31 gennaio 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ronald Charles Robinson, console di Gran Bretagna a Torino.

(2640)

In data 31 gennaio 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Francisco Cassina Figarola, console generale del Messico a Milano.

(2641)

In data 31 gennaio 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Massimo Pini, console onorario di Malta a Milano.

(2642)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Ravenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Ravenna	586.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 5 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Isernia:	
Sant'Elena Sannita	6.800.000

Con decreto ministeriale 28 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pavia:	
Bereguardo	3.960.000

Con decreti ministeriali 1° aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Chieti:	
Montebello sul Sangro	6.340.000
Provincia di Isernia:	
Sant'Elena Sannita	7.610.000
Provincia di Salerno:	
Trentinara	14.480.000

Con decreti ministeriali 23 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bari:	
Noci	1.383.795.000
Provincia di Bologna:	
Pieve di Cento	23.000.000
Savigno	124.000.000
Provincia di Foggia:	
Orta Nova	1.110.000.000
Provincia di Lecce:	
Gagliano del Capo	115.000.000
Provincia di Piacenza:	
Morfasso	8.200.000
Provincia di Potenza:	
Anzi	70.000.000
Marsico Nuovo	264.831.000
Provincia di Roma:	
Tivoli	1.160.000.000
Provincia di Taranto:	
Crispiano	185.135.000
Provincia di Terni:	
Parrano	32.100.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 28 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Mantova:	
Pegognaga	35.110.000
Provincia di Perugia:	
Scheggia e Pascelupo	20.080.000
Provincia di Ravenna:	
Fusignano	71.270.000

Con decreti ministeriali 31 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Macerata:	
Montefano	20.360.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
Tavullia	22.440.000

Con decreto ministeriale 1° aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Saracena	23.340.000

Con decreti ministeriali 3 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Potenza:	
Pietragalla	18.420.000
San Fele	24.000.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Correggio	139.400.000
Provincia di Taranto:	
Leporano	28.120.000

Con decreto ministeriale 28 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Mantova:	
Borgofranco sul Po	6.490.000

Con decreti ministeriali 31 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Staffolo	24.950.000
Provincia di Macerata:	
Appignano	23.800.000
Montefano	5.900.000
Montelupone	35.000.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
Tavullia	23.670.000
Provincia di Rovigo:	
Corbola	9.160.000

Con decreti ministeriali 1° aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Saracena	29.330.000
Provincia di Potenza:	
Senise	43.520.000
Provincia di Salerno:	
Rofrano	27.660.000

Con decreti ministeriali 3 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bari:	
Grumo Appula	44.040.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Correggio	164.500.000

Con decreti ministeriali 28 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Forlì:	
Tredozio	21.800.000
Provincia di Perugia:	
Scheggia e Pascelupo	5.660.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Rolo	30.350.000
Scandiano	46.460.000
Provincia di Torino:	
Beinasco	150.550.000

Con decreto ministeriale 31 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Macerata:	
Montefano	24.380.000

Con decreti ministeriali 1° aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Villamaina	13.990.000
Provincia di Cagliari:	
Teulada	53.680.000

Con decreti ministeriali 3 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Potenza:	
Senise	58.750.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Correggio	213.800.000
Provincia di Taranto:	
Maruggio	59.910.000

(Da 1646/M a 1695/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia (insegnamento di anatomia umana normale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è vacante un posto di assistente ordinario (insegnamento di anatomia umana normale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3043)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena (cattedra di clinica oculistica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica oculistica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3044)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 7 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,40	851,40	851,30	851,40	851,30	851,40	851,30	851,40	851,40	851,40
Dollaro canadese	748 —	748 —	748,50	748 —	747,95	748 —	748 —	748 —	748 —	748 —
Franco svizzero	455,85	455,85	455 —	455,85	454 —	455,85	455,75	455,85	455,85	455,85
Corona danese	152,73	152,73	152,80	152,73	152,65	152,73	152,74	152,73	152,73	152,70
Corona norvegese	159,42	159,42	159,80	159,42	159,50	159,42	159,41	159,42	159,42	159,40
Corona svedese	185,58	185,58	185,50	185,58	185,50	185,58	185,62	185,58	185,58	185,55
Fiorino olandese	395,07	395,07	395 —	395,07	395,05	395,07	395,97	395,07	395,07	395,05
Franco belga	27,016	27,016	27 —	27,016	27,02	27,01	27,015	27,016	27,016	27 —
Franco francese	186,93	186,93	187,10	186,93	186,90	186,93	186,88	186,93	186,93	186,90
Lira sterlina	1595,15	1595,15	1595 —	1595,15	1594,50	1595,15	1595,20	1595,15	1595,15	1595,15
Marco germanico	421,75	421,75	421,50	421,75	421,85	421,75	421,71	421,75	421,75	421,75
Scellino austriaco	58,60	58,60	58,55	58,60	58,58	58,60	58,55	58,60	58,60	58,60
Escudo portoghese	21 —	21 —	20,70	21 —	20,85	21 —	20,69	21 —	21 —	21 —
Peseta spagnola	10,684	10,684	10,68	10,684	10,68	10,68	10,683	10,684	10,684	10,67
Yen giapponese	3,881	3,881	3,89	3,881	3,88	3,88	3.877	3,881	3,881	3,88

Media dei titoli del 7 aprile 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,600
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,225
» 5 % (Ricostruzione)	96,525
» 5 % (Città di Trento)	96,925
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,775
» 5,50 % » » 1969-84	77,400
» 6 % » » 1970-85	76,475
» 6 % » » 1971-86	74,075
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,700
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » Ind. 14 %	102,025
» » » » 6,50 % 1977-79	—
Buoni del Tesoro 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80 —
» poliennali 9 % 1979 (1ª emissione)	97 —
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	95,250
» » 9 % 1980	94,375
» » 10 % 1981	94,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	851,35
Dollaro canadese	748 —
Franco svizzero	455,80
Corona danese	152,735
Corona norvegese	159,415
Corona svedese	185,60
Fiorino olandese	395,02
Franco belga	27,015
Franco francese	186,905
Lira sterlina	1595,175
Marco germanico	421,73
Scellino austriaco	58,575
Escudo portoghese	20,845
Peseta spagnola	10,683
Yen giapponese	3,879

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pieve di Teco

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1977, n. 2683, è stato approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate, il piano regolatore generale del comune di Pieve di Teco (Imperia), adottato con deliberazione del consiglio comunale 8 luglio 1974, n. 83.

Copia del suddetto decreto e dei relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(2429)

Variante al piano regolatore generale del comune di Sarzana

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1978, n. 75, è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Sarzana (La Spezia), adottata con deliberazione consiliare 27 maggio 1977, n. 73, e concernente la disciplina urbanistica delle serre.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(2655)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Lerici

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 70, sono state approvate le varianti parziali al vigente piano regolatore generale del comune di Lerici (La Spezia), adottate con deliberazione consiliare 31 gennaio 1976, n. 586, e successive modificazioni, relative alle norme di attuazione ed alla zonizzazione.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(2653)

Varianti al piano regolatore generale del comune di La Spezia

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1978, n. 77, è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di La Spezia, adottata con deliberazione consiliare 7 luglio 1976, n. 257, per la sistemazione urbanistica del centro di quartiere C3 di piazza Concordia e via del Canaletto.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(2656)

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 72, è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di La Spezia, adottata con deliberazione consiliare 26 novembre 1976, n. 470, per la sistemazione urbanistica della zona circostante il cimitero urbano dei Boschetti.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(2654)

Approvazione del piano di zona del comune di Celle Ligure

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 2720 è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Celle Ligure (Savona), adottato con deliberazione consiliare 9 febbraio 1976, n. 133.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2430)

Variante al piano di zona del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1977, n. 2685, è stata approvata la variante integrativa del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Genova, adottata con deliberazione della giunta municipale 20 settembre 1977, n. 2310, per l'inclusione in esso della zona compresa tra via del Colle, salita Favagreca, passo delle Murette e vico Gattilusio.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2431)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 1978, n. 14314, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 27 aprile 1977, n. 70588/530/PR/77, relativa alle zone soggette a pianificazione esecutiva ed all'art. 2-*quater*, comma secondo, delle norme tecniche di attuazione.

(2763)

Approvazione del piano di zona del comune di Remedello

Con deliberazione della giunta regionale 14 febbraio 1978, n. 14405, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Remedello (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2764)

Approvazione del piano di zona del comune di Lambrugo

Con deliberazione della giunta regionale 24 gennaio 1978, n. 13987, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lambrugo (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2765)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quindici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TARANTO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quindici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la quilifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Taranto in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Taranto, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autorizzazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Taranto e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di un quinto di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che, non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Taranto, addì 21 settembre 1977

Il direttore provinciale: CASALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1978
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 104

In bollo

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto

Il sottoscritto . . (1) nato a . . . il . . . . residente in . . via . . n. . . provincia . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 38130/PN del 21 settembre 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma
. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2892)

OSPEDALE CIVILE «IMMACOLATA CONCEZIONE» DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di primario della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(1339/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente della terza divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

due posti di aiuto e tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione aggregata di cure intensive coronariche;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di neuro-chirurgia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

due posti di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1314/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (divisione concorsi) dell'ente in Catania.

(1312/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(1311/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(1320/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Carrara (Massa-Carrara).

(1310/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino).

(1321/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Marsala (Trapani).

(1307/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di aiuto della sezione malattie infettive aggregata alla prima divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione malattie infettive aggregata alla prima divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(1308/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di assistente medico del servizio emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(1304/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(1323/S)

OSPEDALE DI CISTERNINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cisternino (Brindisi).

(1315/S)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo e un posto di assistente del servizio autonomo di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(1316/S)

OSPEDALE « SS.MO ROSARIO » DI VENAFRO

Concorso a due posti di assistente ostetrico addetto alla sezione di ostetricia e ginecologia aggregata alla divisione di chirurgia generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ostetrico addetto alla sezione di ostetricia e ginecologia aggregata alla divisione di chirurgia generale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(1306/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1977, n. **41**.

Norme sulla predisposizione e gestione dei bilanci degli enti ospedalieri nonchè sul finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera erogata tramite gli enti medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 17 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI OSPEDALIERI

Art. 1.

In attesa di apposita legge organica regionale sull'amministrazione e sulla contabilità degli enti ospedalieri, la materia, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, resta disciplinata dalle norme del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 2.

Il bilancio di previsione, di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, da compilarsi da parte degli enti ospedalieri secondo il modello ufficiale unificato predisposto dall'assessorato dell'igiene e sanità, deve determinare la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o il disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti a quello in corso.

Art. 3.

Nel bilancio di previsione le competenze annuali inerenti alle entrate e alle spese sono classificate in tre titoli:

titolo I: entrate e spese correnti;

titolo II: entrate e spese in conto capitale;

titolo III: entrate e spese per partite di giro e contabilità speciali.

I suddetti titoli sono suddivisi in categorie, queste in capitoli, i quali, a loro volta, possono ripartirsi in articoli.

Il capitolo costituisce l'unità elementare e giuridica del bilancio ed è vincolante.

Art. 4.

Gli enti ospedalieri deliberano, nel termine previsto dall'art. 72 del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, il rendiconto del bilancio, già compilato dal tesoriere per la gestione di sua competenza, secondo il modello ufficiale unificato predisposto dall'assessorato dell'igiene e sanità.

Il rendiconto del bilancio di cui al precedente comma deve essere corredato da:

a) conto del patrimonio;

b) tavola di raffronto degli accertamenti e degli impegni con riferimento al conto del patrimonio;

c) situazione generale dei residui;

d) situazione di cassa;

e) relazione sul risultato della gestione.

Art. 5.

Gli enti ospedalieri devono tenere completamente separate le rilevazioni contabili della gestione, ivi compreso il movimento di cassa, degli esercizi 1975 e successivi da quelle relative agli esercizi 1974 e precedenti.

Devono parimenti — fino all'approvazione del conto consuntivo e alla totale realizzazione dei crediti ed alla completa estinzione dei debiti relativi agli esercizi 1974 e precedenti — mantenere accesi presso i rispettivi tesorieri due distinti conti, di cui uno concernente le gestioni 1974 e precedenti e l'altro le gestioni 1975 e successive.

Art. 6.

E' fatto divieto agli enti ospedalieri di deliberare trasferimenti di fondi da spese di parte corrente a spese in conto capitale e viceversa.

Al fine di sopperire ad eventuali deficienze che si dovessero verificare nel corso dell'esercizio negli stanziamenti di spesa del bilancio, gli enti ospedalieri possono ricorrere sia a prelevamenti di somme dal fondo di riserva, sia a storni di fondi da un capitolo all'altro e tra articoli dello stesso capitolo.

Le proposte di deliberazioni concernenti prelevamenti di somme dal fondo di riserva, storni di fondi da un capitolo all'altro e qualsiasi altra variazione di bilancio, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assessorato dell'igiene e sanità.

Tale autorizzazione deve intendersi tacitamente concessa qualora non intervenga alcun provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della relativa proposta.

Le deliberazioni degli enti ospedalieri concernenti storni di fondi da articolo ad articolo nell'ambito dello stesso capitolo dovranno essere inviate per notizia all'assessorato dell'igiene e sanità entro quindici giorni dalla data di adozione.

Tutti i beni appartenenti agli enti ospedalieri si intendono destinati a pubblico servizio ospedaliero e sono indisponibili ai sensi dell'art. 828, comma secondo, del codice civile, fatte salve le deroghe previste dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5.

Capo II

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA EROGATA TRAMITE ENTI OSPEDALIERI

Art. 7.

La regione autonoma della Sardegna provvede al finanziamento delle singole forme di assistenza ospedaliera disciplinate dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6 — ivi compresa quella erogata tramite gli enti ospedalieri della Regione — con i mezzi indicati nell'art. 13 della citata legge e nel presente articolo, nei limiti dell'ammontare dello stanziamento iscritto, per ciascun esercizio, al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale denominato « Fondo da ripartire per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera ».

Le somme stanziate ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1977 e nei corrispondenti degli esercizi successivi, la cui denominazione è così modificata: « Spese per l'assistenza ospedaliera gratuita in forma diretta — già di competenza degli enti, anche previdenziali, che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonchè di casse mutue, anche aziendali, comunque denominate e strutturate — erogata in favore degli iscritti principali e rispettivi familiari che ne abbiano titolo tramite enti ospedalieri (art. 1 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6); spesa per l'assistenza ospedaliera gratuita in forma diretta erogata tramite enti ospedalieri ai non abbienti compresi nelle liste di assistenza sanitaria nei comuni (art. 7 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6); spese per l'assistenza ospedaliera gratuita in forma diretta erogata tramite enti ospedalieri agli iscritti nel ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera volontaria (art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6) », sono ripartite fra gli enti ospedalieri con le modalità di cui ai successivi articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità, di concerto con l'assessore del bilancio e su conforme deliberazione della giunta medesima, nel corso dell'esercizio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio per assegnare al capitolo di cui al primo comma del presente articolo le somme derivanti:

a) dall'ammontare complessivo delle entrate degli enti ospedalieri della Regione costituite:

da corrispettivi versati da privati ed enti, derivanti dall'esercizio di attività libero professionale e per servizi convenzionati, al netto delle quote eventualmente ripartibili e degli eventuali oneri diretti di gestione dei relativi servizi per la quota non finanziabile con i criteri fissati dalla presente legge;

dalle somme riscosse, a titolo di diaria per ricoveri in camere speciali;

dalle somme riscosse, a titolo di diaria per ricoveri di urgenza di soggetti non assistibili;

da ogni altra entrata, a qualsiasi titolo derivata, esclusi i redditi vincolati a destinazione specifica e gli avanzi relativi ad esercizi pregressi;

b) dall'ammontare delle somme derivanti alla Regione:

dall'esercizio di azioni di rivalsa, nei casi di ricoveri di soggetti assistibili, per lesioni ed infermità determinate da fatti imputabili alla responsabilità di terzi;

dal ricupero delle spese sostenute per il ricovero d'urgenza di soggetti non assistibili, nei casi in cui questi ultimi si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente ospedaliero ricoverante.

Le entrate di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) del presente articolo sono imputate sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 e su corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 8.

Lo stanziamento da assegnare, con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, all'apposito capitolo istituito nel bilancio della Regione per far fronte alle spese per il potenziamento dei servizi, per l'impianto e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere di edificazione di nuovi stabilimenti ospedalieri, e per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie, non può superare annualmente l'8 per cento della quota del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla Regione sarda.

A decorrere dall'esercizio 1978, l'assessore del bilancio è autorizzato ad apportare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza di ciascun anno finanziario, sulla base dei dati forniti dall'assessorato dell'igiene e sanità, le variazioni di bilancio occorrenti per assegnare al capitolo di cui al precedente comma ed in aggiunta alla percentuale quivi prevista, tutte le somme degli esercizi precedenti derivate alla Regione sarda dal fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera e comunque non utilizzate.

Gli stanziamenti assegnati al capitolo di cui ai precedenti commi ai sensi del presente articolo e del citato art. 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, saranno ripartiti fra gli enti ospedalieri della Regione con i criteri di cui ai scccessivi articoli 19, 20 e 21 della presente legge.

Capo III

CRITERI DI RIPARTIZIONE

Art. 9.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, lo stanziamento di cui al precedente art. 7, destinato al finanziamento della spesa di parte corrente per l'assistenza ospedaliera erogata tramite gli enti ospedalieri della Regione, viene tra questi ripartito con i criteri di cui ai successivi articoli dall'11 al 18.

Art. 10.

La quota spettante a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 9 è stabilita annualmente dal presidente della giunta regionale, con le modalità di cui al successivo art. 25, sommando le seguenti voci di spesa, determinate con i criteri di cui ai successivi articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18:

a) stipendi, scatti di anzianità, classi stipendiali, oneri contributivi ed altri assegni fissi spettanti al personale previsto nei ruoli organici, ovvero assunto temporaneamente per la sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa senza assegni o in congedo straordinario per gravidanza e puerperio, in servizio alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente, sulla base dei livelli retributivi fissati inderogabilmente dagli accordi nazionali stipulati a norma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e tenuto conto:

degli incrementi automatici spettanti al personale nel corso del nuovo esercizio;

degli oneri, di competenza del nuovo esercizio, conseguenti all'applicazione di disposizioni di legge e di accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo quanto previsto al terzo comma del successivo art. 11;

degli oneri, di competenza del nuovo esercizio, relativi al personale assunto dal 1° ottobre al 31 dicembre dell'esercizio precedente e nel corso del nuovo esercizio per la copertura di posti vacanti, per la sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio, ovvero assunto a norma del combinato disposto dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e dell'art. 3 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5;

dei compensi spettanti al personale per prestazioni di lavoro straordinario, nonchè di altri assegni ed indennità di carattere variabile, nelle misure e con i limiti quantitativi fissati inderogabilmente dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

degli oneri conseguiti all'attuazione delle norme di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e dell'art. 55 della legge 18 aprile 1975, n. 148, relative all'istituzione ed al funzionamento delle strutture organizzative a tipo dipartimentale;

degli oneri per il personale in quiescenza di competenza del nuovo esercizio;

b) compensi spettanti al personale religioso, nelle misure previste dalle relative convenzioni — stipulate ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 — in atto alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzate ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della presente legge:

assegni mensili in favore dei sanitari tirocinanti ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 148 e dell'art. 14 del decreto ministeriale 28 ottobre 1975;

c) spese per il funzionamento degli organi istituzionali dell'ente ospedaliero;

d) oneri derivanti da convenzioni di consulenza, in atto alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzate ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della presente legge;

e) oneri per la regolazione dei rapporti con le università derivanti dall'applicazione delle leggi 25 marzo 1971, n. 213 e 16 maggio 1974, n. 220, nei termini previsti dalle convenzioni in atto alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzate ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della presente legge, e con le limitazioni poste dall'articolo 1, lettera *d*), della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5;

f) canoni di locazione — esclusi quelli meramente figurativi — di noleggio e di leasing, derivanti da contratti in atto alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzati ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della presente legge;

g) spese generali e diverse di amministrazione, per oneri assicurativi relativi agli edifici ed alle attrezzature, nonchè per l'ordinaria manutenzione degli stessi;

h) interessi passivi per mutui in ammortamento alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzati ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della presente legge;

i) interessi passivi per anticipazioni di cassa e diversi;

l) spese per il funzionamento di scuole e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori sanitari;

m) spese per le commissioni, per il culto, per l'espletamento del servizio di tesoreria e per gli oneri tributari;

n) spese per acquisto di medicinali, strumentario chirurgico e medicale, prodotti diagnostici e terapeutici, tenuto conto di quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 386;

o) spese per acquisto di generi per confezionamento del vitto;

p) spese per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono; spese per trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o per appalto; consumi e spese per l'educazione sanitaria dei degenti;

q) costi speciali derivanti da disavanzi di gestione con contabilità separata limitatamente a scuole, farmacie esterne e centri per le malattie sociali;

r) spese relative alla costituzione ed al funzionamento di consorzi tra gli enti ospedalieri per gli acquisti e le forniture, nonchè per la gestione e l'utilizzazione in comune di servizi;

s) fondo di riserva.

Art. 11.

Per le spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), *m*), *q*) ed *r*) del precedente art. 10, sono riconosciuti a ciascun ente ospedaliero gli stanziamenti nella misura del 100 per cento delle spese previste a quei titoli per l'esercizio di competenza, al netto di eventuali ricuperi compensativi.

Le proposte di stipulazione o di rinnovo delle convenzioni e dei contratti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) e dei mutui di cui alla lettera *h*) del precedente art. 10, qualora comportino, rispetto a quelli in atto alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente, nuovi o maggiori oneri, sono soggette a preventiva autorizzazione dell'assessorato dell'igiene e sanità.

L'assessore dell'igiene e sanità fissa — per l'uniforme applicazione nell'intero territorio regionale degli accordi nazionali di cui alla lettera *a*) del precedente art. 10, nonchè di eventuali accordi integrativi regionali — le direttive alle quali gli enti ospedalieri devono uniformarsi.

Art. 12.

Per le spese di cui alla lettera *g*) del precedente articolo 10, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero, uno stanziamento complessivo in misura non superiore all'1,50 per cento della spese netta di parte corrente finanziabile con i criteri di cui agli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 della presente legge.

Art. 13.

Per le spese di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 10, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero — che sia stato preventivamente autorizzato dall'assessorato dell'igiene e sanità a fare ricorso ad anticipazioni di cassa ovvero a forme di pagamento rateale sulla estinzione di debiti — lo stanziamento corrispondente agli oneri sostenuti a tale titolo nel corso dell'esercizio.

Art. 14.

Per le spese di cui alla lettera *l*) del precedente articolo 10, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero lo stanziamento corrispondente alla spesa prevista a tale titolo nell'esercizio di competenza per i corsi che risultano autorizzati alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente e per gli altri eventualmente autorizzati nel corso del nuovo esercizio.

Art. 15.

Per le spese di cui alla lettera *n*) del precedente art. 10, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero il finanziamento in misura non superiore al costo netto medio per ricovero — individuato per fasce di ospedali definite ai sensi del successivo art. 24, e risultante dal rapporto tra spesa netta di fascia accertata a tale titolo nell'esercizio precedente a quello in corso ed il numero dei ricoveri accertati per fascia nello stesso periodo — moltiplicato per il numero dei ricoveri previsti da ciascun ente nell'esercizio di competenza.

La somma così determinata viene adeguata mediante una parte di rivalutazione non superiore all'indice di incremento annuo effettivo dei prezzi relativi, rilevato alla data del 30 giugno dell'esercizio in corso.

Per una razionalizzazione della spesa ospedaliera nel settore della prestazione farmaceutica che meglio qualifichi la stessa, l'assessorato dell'igiene e sanità predispone il prontuario terapeutico ospedaliero regionale inteso quale strumento dinamico di informazione scientifica per gli operatori del settore, aggiornabile sul piano della farmacoterapia e che risponda, anche, alle esigenze esistenti ed evolventi nell'Isola nel campo delle malattie sociali.

Il prontuario terapeutico ospedaliero regionale verrà formulato sulla base di modalità e procedure fissate da apposito regolamento che sarà predisposto dall'assessorato dell'igiene e sanità, sentita la commissione regionale consiliare competente, avendo riguardo alle linee di impostazione concordate tra le regioni.

Art. 16.

Per le spese di cui alla lettera *o*) del precedente art. 10, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero il finanziamento in misura non superiore al costo netto medio per giornata di degenza — individuato per fasce di ospedali definite ai sensi del successivo art. 24, e risultante dal rapporto tra la spesa netta di fascia accertata a tale titolo nell'esercizio precedente a quello in corso ed il numero delle giornate di degenza accertate per fascia nello stesso periodo — moltiplicato per il numero delle giornate di decenza previste da ciascun ente nell'esercizio di competenza.

La somma così determinata viene adeguata mediante una percentuale di rivalutazione non superiore all'indice di incremento annuo effettivo dei prezzi relativi, desunto dall'ultimo listino pubblicato dalla camera di commercio di Cagliari.

Art. 17.

Per lo stanziamento di cui alla lettera *p*) del precedente art. 10 viene riconosciuta a ciascun ente ospedaliero una somma non superiore al costo medio per posto letto — individuato a livello regionale e risultante dal rapporto tra la spesa netta accertata a tale titolo da tutti gli enti ospedalieri nell'esercizio precedente a quello in corso ed il numero dei posti letto esistenti in Sardegna alla fine di tale esercizio — moltiplicato per il numero dei posti letto accertati dall'assessorato dell'igiene e sanità presso ciascun ente alla data del 30 settembre dell'esercizio in corso.

La somma così determinata viene adeguata mediante una percentuale di rivalutazione non superiore all'indice di incremento annuo effettivo dei prezzi e canoni relativi, desunto dall'ultimo listino pubblicato dalla camera di commercio di Cagliari o rilevato da specifica normativa.

Art. 18.

Per la spesa di cui alla lettera *s*) del precedente art. 10, relativa al fondo di riserva, viene riconosciuto a ciascun ente ospedaliero lo stanziamento nella misura non superiore al 2 per cento della spesa netta di parte corrente finanziabile con i criteri di cui ai precedenti articoli 11, 12, 14, 15, 16 e 17.

Art. 19.

Gli stanziamenti in conto capitale di cui al precedente art. 8 sono destinati:

1) in via prioritaria al pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali contratti dagli enti ospedalieri alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente, ovvero successivamente autorizzati ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della presente legge;

2) la quota residuale è destinata:

a) in misura non inferiore all'85 per cento del suo ammontare, al finanziamento delle spese relative al potenziamento dei servizi, all'impianto, alla trasformazione ed all'ammodernamento degli ospedali, nonchè al rinnovo ed all'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie escluse le opere di edificazione di nuovi stabilimenti ospedalieri;

b) in misura non superiore al 15 per cento del suo ammontare, al finanziamento di spese relative ad interventi straordinari per le finalità di cui al precedente punto *a*), determinati da eventi imprevedibili e comunque non programmabili nel termine del 30 settembre e con le modalità previste *dal successivo art. 20*.

Art. 20.

La ripartizione tra gli enti ospedalieri della Regione della quota di cui al punto 2), lettera *a*), del precedente art. 19 è disposta, entro il termine del 30 novembre di cui al successivo art. 25, dalla giunta regionale sulla base di un programma annuale di interventi proposto dall'assessore dell'igiene e sanità in relazione ad accertare reali esigenze e tenuto conto delle dotazioni esistenti presso i singoli enti ospedalieri e sul quale dovrà essere espresso il solo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.

Ai fini della predisposizione del programma di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri della Regione dovranno produrre all'assessorato dell'igiene e sanità, entro il termine del 30 settembre di cui al successivo art. 22, in allegato al progetto di bilancio di previsione, copia della deliberazione del consiglio di amministrazione, redata nei modi e nelle forme di legge, nella quale sia contenuta:

1) per investimenti relativi ad apparecchiature sanitarie e non:

a) l'analitica individuazione e la specifica destinazione delle apparecchiature ed attrezzature sanitarie e non, che l'ente ospedaliero prevede di dover acquistare, anche ai fini di un rinnovo o di una eventuale integrazione, nel corso del nuovo esercizio ed i cui costi hanno determinato gli stanziamenti esposti nei corrispondenti capitoli del relativo progetto di bilancio;

b) le particolari motivazioni in ordine alla scelta di ciascuna apparecchiatura ed attrezzatura di cui al precedente punto *a*);

c) l'ordine di priorità nell'acquisto determinato dal grado di obiettiva necessità;

d) il prevedibile ammontare dei contributi, concorsi, lasciti ed altre entrate che perverranno all'ente da parte di enti pubblici o privati con vincolo di destinazione alle finalità di cui al precedente punto *a)*;

2) per investimenti concernenti il potenziamento dei servizi, l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali:

a) l'analitica individuazione delle opere che si prevede di dover realizzare nel corso del nuovo esercizio ed i cui costi hanno determinato gli stanziamenti esposti nei corrispondenti capitoli del relativo progetto di bilancio;

b) le motivazioni che rendono necessaria la realizzazione, prima dell'attuazione del piano regionale ospedaliero, delle opere di cui al precedente punto *a)*;

c) l'ordine di proprietà nell'esecuzione delle opere determinato dal grado di obiettiva necessità;

d) il prevedibile ammontare dei contributi, concorsi, lasciti ed altre entrate che perverranno all'ente da parte di enti pubblici o di privati con vincolo di destinazione alle finalità di cui al precedente punto *a)*.

Art. 21.

Il finanziamento delle spese relative agli interventi straordinari, previsto al punto 2), lettera *b)*, del precedente art. 19 è disposto, nei limiti della quota quivi indicata e nel termine del 30 novembre di cui al secondo comma del successivo art. 27, dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e su conforme deliberazione della giunta stessa, sulla base delle richieste avanzate nel corso dell'esercizio dagli enti ospedalieri, nelle quali siano contenuti tutti gli elementi di valutazione indispensabili ai fini dell'individuazione degli eventi imprevedibili, e comunque non programmabili nel termine del 30 settembre di cui al secondo comma del precedente art. 20.

Art. 22.

Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'assessorato dell'igiene e sanità il progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo redatto in conformità alle norme contenute nel capo I della presente legge.

Unitamente al progetto di bilancio gli enti ospedalieri debbono trasmettere una circostanziata relazione che indichi gli interventi necessari al miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività istituzionale, individui gli strumenti e le strutture necessarie avuto riguardo alle disposizioni contenute nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5, e quantifichi gli oneri annui di gestione connessi al conseguimento di tale obiettivo.

Art. 23.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e su conforme deliberazione della giunta stessa, determina i costi medi e le percentuali di rivalutazione di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17.

Art. 24.

La struttura delle fasce di ospedali omogenei previste per la determinazione dei costi medi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge, determinata sulla base delle classificazioni degli ospedali di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, viene così individuata:

fascia *A*: ospedali regionali generali;

fascia *B*: ospedali provinciali generali;

fascia *C*: ospedali zonali generali;

fascia *D*: ospedali provinciali per lungodegenti e convalescenti;

fascia *E*: ospedali provinciali e regionali specializzati, in relazione alla loro specificità.

Agli effetti dell'inserimento nelle fasce di cui al precedente comma, gli ospedali dipendenti da enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, che abbiano conseguito l'autorizzazione prevista dal primo comma dell'art. 65 della citata legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono equiparati agli ospedali zonali generali.

Nelle more della classificazione e sempre agli effetti dell'inserimento nelle fasce di cui al primo comma del presente articolo, l'ente ospedaliero « Armando Businco » di Cagliari è equiparato agli ospedali regionali e provinciali specializzati della fascia *E*.

Art. 25.

Entro il 30 novembre di ogni anno il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e su conforme deliberazione della giunta stessa, determina, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del programma di cui al precedente art. 20 e del progetto di bilancio di cui al precedente art. 22, la somma globale attribuita a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento delle spese per investimenti di cui ai punti 1) e 2), lettera *a)*, del precedente art. 19.

Gli enti ospedalieri, sulla base dell'importo del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 26.

Gli enti ospedalieri della Regione dovranno stipulare entro il 31 dicembre 1977, in attuazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, le convenzioni per l'espletamento del servizio di tesoreria con istituti di credito che siano tesorieri dell'amministrazione regionale.

L'assessorato delle finanze dovrà introdurre, nelle convenzioni in atto con gli istituti di credito tesorieri regionali, particolari clausole che obblighino i suddetti istituti a inserire nelle convenzioni di cui al precedente comma un sistema automatico di erogazioni dei fondi a carico del bilancio regionale ed in favore dei singoli enti ospedalieri in modo da garantire loro le disponibilità di cassa man mano che ciascun ente rappresenta, mediante l'emissione di mandati di pagamento, esigenze di spesa, contenute nei limiti degli stanziamenti del bilancio regolarmente approvato e depositato presso i rispettivi tesorieri.

Art. 27.

Entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario, gli enti ospedalieri comunicano all'assessorato dell'igiene e sanità il prevedibile ammontare delle eventuali variazioni da apportare agli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, alle cui deficienze non sia stato possibile far fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva o storno di fondi da altro capitolo e che comunque comportino modificazioni nelle risultanze finali del bilancio stesso, determinate da:

1) maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati a seguito delle autorizzazioni previste dal secondo comma del precedente art. 11;

2) maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati a seguito delle autorizzazioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5;

3) maggiori oneri di gestione conseguenti all'attuazione di interventi ammessi sulla base del programma annuale di cui al precedente art. 20;

4) maggiori oneri di gestione conseguenti all'attuazione degli interventi straordinari ammessi ai sensi del precedente art. 21;

5) maggiori o minori oneri di gestione conseguenti rispettivamente all'aumento o alla contrazione dei volumi di spesa e di attività di ricovero e cura accertati alla data di cui al primo comma del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e su conforme deliberazione della giunta stessa, sulla base delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo determina, entro il 30 novembre, in applicazione dei criteri obiettivi di riparto di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, la quota definitiva spettante a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento della spesa netta di parte corrente per l'esercizio in corso.

In forza delle determinazioni di cui al comma precedente, gli enti ospedalieri sono autorizzati — ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 6 — ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Entro il termine del 30 novembre di cui al secondo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e su conforme deliberazione della giunta stessa, determina altresì gli importi giornalieri previsti dagli articoli 3 ed 11 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, validi per l'anno successivo.

Art. 28.

Per gli enti ospedalieri di nuova istituzione il finanziamento delle spese di cui al precedente art. 10 viene determinato secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge e limitatamente al periodo di attività

prevista nel corso dell'esercizio di competnza, fatte salve le spese inerenti l'attivazione del funzionamento dell'ente, il cui finanziamento viene riconosciuto a decorrere dalla data di nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.

Ai fini della determinazione della quota da assegnare ai sensi del comma precedente, il commissario straordinario è tenuto a predisporre il bilancio, da sottoporsi, entro due mesi dalla data di nomina, per il tramite dell'assessorato dell'igiene e sanità, alla giunta regionale per il provvedimento di cui al precedente art. 25.

E' data facoltà all'assessore dell'igiene e sanità di corrispondere con proprio provvedimento nel perido di tempo intercorrente tra la data di nomina del commissario straordinario e la data di approvazione del bilancio le anticipazioni di cassa necessarie per fronteggiare le spese inerenti l'attivazione del funzionamento dell'ente a valere sulla quota determinabile ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Capo IV

Disposizioni finanziarie

Art. 29.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione al cap. 15397 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 delle maggiori somme accertate nell'esercizio, rispetto allo stanziamento originario, in conto del cap. 21156 dello stato di previsione dell'entrata.

Per effetto di quanto stabilito dal primo comma del precedente art. 7, gli articoli 22 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4 e 24 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, sono abrogati.

Per l'esecuzione delle variazioni alla legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, disposte ai sensi del precedente comma, i provvedimenti di bilancio previsti dall'art. 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, debbono essere adottati entro i termini rispettivamente stabiliti dall'ultimo comma del successivo art. 32.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30.

Per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 la data del 30 settembre prevista agli articoli 10, 11, 14 e 17 della presente legge viene spostata rispettivamente al 31 dicembre 1974, al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1976.

Art. 31.

Sino all'entrata in vigore della normativa prevista al precedente art. 26 e sino alla scadenza delle convenzioni in atto per questi enti che non possono addivenire, entro i termini previsti dal citato art. 26, alla disdetta delle convenzioni medesime, si procederà ad accreditare, con le modalità di cui ai successivi commi, le somme attribuite a ciascun ente ai sensi del precedente art. 25.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e su conforme deliberazione della giunta stessa, procede all'inizio di ciascun trimestre all'erogazione delle somme assegnate ai singoli enti ospedalieri, ai sensi del precedente art. 25, per il finanziamento delle spese di parte corrente e per investimenti.

Le erogazioni di cui al secondo comma del presente articolo, di importo non superiore — per la quota riferita alle spese di parte corrente — ai tre dodicesimi delle somme determinate ai sensi del citato art. 25, vengono effettuate a titolo di acconto soggetto a conguaglio, in relazione al fabbisogno trimestrale di cassa richiesto a tale titolo da ciascun ente ospedaliero entro la prima decade del mese che precede l'inizio del trimestre stesso e risultante da apposito modello predisposto dall'assessorato dell'igiene e sanità.

Entro la prima decade del mese di dicembre il presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e su conforme deliberazione della giunta stessa, procede altresì alle operazioni di conguaglio tra la quota determinata in via definitiva ai sensi del secondo comma dell'art. 27 e l'ammontare degli acconti disposti nel corso dell'esercizio ai sensi dei precedenti commi.

I titoli di spesa emessi dall'amministrazione regionale per il pagamento degli acconti e dei conguagli disciplinati nel presente articolo, nonchè nel successivo art. 33, si intendono eseguibili, preferenzialmente e su espressa richiesta del creditore, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato all'ente medesimo e da questi intrattenuto presso l'istituto di credito che ne gestisce il servizio di tesoreria.

Art. 32.

Per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 il termine del 30 settembre previsto dal precedente art. 22 per la presentazione, da parte degli enti ospedalieri, dei progetti di bilancio di previsione è spostato, rispettivamente, al trentesimo, al sessantesimo ed al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli stessi esercizi i termini previsti per gli adempimenti demandati al presidente della giunta regionale dalle norme di cui agli articoli 25, primo comma, 27, ultimo comma, e, limitatamente al 1977, dall'art. 23, sono spostati al trentesimo giorno dalla data di presentazione dei rispettivi progetti di bilancio di cui al precedente comma.

Il termine del 31 dicembre previsto dall'ultimo comma del precedente art. 25 per l'approvazione, da parte degli enti ospedalieri, dei bilanci di previsione per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 è spostato al trentesimo giorno dalla data di notifica dei rispettivi provvedimenti emessi dal presidente della giunta regionale ai sensi del citato art. 25 e nei termini di cui al comma precedente.

Art. 33.

Per gli esercizi 1975 e 1976, ormai conclusi, gli stanziamenti da esporre nel progetto di bilancio da compilarsi ai sensi della presente normativa, dovranno riflettere le entrate accertate e le spese impegnate nel rispettivo esercizio.

Per gli stessi esercizi, in deroga alla normativa di cui al capo III della presente legge, la quota definitiva attribuita a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento delle spese di parte corrente, viene determinata dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e su conforme deliberazione della giunta stessa sulla base delle somme che risultano impegnate da parte di ciascun ente ospedaliero — limitatamente alle voci di spesa elencate al precedente art. 10 — *con atti deliberativi esecutivi ai sensi di legge.*

Le operazioni di conguaglio previste dal penultimo comma del precedente art. 31, vengono effettuate tra le quote attribuite per tali esercizi ai singoli enti ospedalieri ai sensi del comma precedente e l'ammontare degli acconti corrisposti per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976.

Sempre per gli esercizi la quota attribuibile a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento delle spese destinate agli investimenti di cui al precedente art. 19, viene determinata dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e su conforme deliberazione della giunta stessa, limitatamente alle somme impegnate per quel titolo in ciascun esercizio dai singoli enti con atti deliberativi esecutivi ai sensi di legge che comportino obbligazione nei confronti di terzi.

Art. 34.

L'eventuale disavanzo di amministrazione relativo agli esercizi 1974 e precedenti, accertato sulla base del conto consuntivo deliberato per tale esercizio e iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio 1975, dovrà avere la corrispondente partita di entrata denominata « Ripianamento a carico dello Stato del disavanzo di amministrazione degli esercizi 1974 e precedenti ».

L'eventuale avanzo di amministrazione relativo agli esercizi 1974 e precedenti, accertato sulla base del conto consuntivo deliberato per tale esercizio e iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio 1975, dovrà avere la corrispondente partita in uscita denominata « Versamento al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera dell'avanzo di amministrazione degli esercizi 1974 e precedenti » ed il relativo importo dovrà essere versato al bilancio dello Stato, a norma del terzo comma dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, entro quindici giorni dall'accertamento dell'effettiva disponibilità di cassa.

Art. 35.

Tra le spese finanziabili con la quota assegnata a ciascun ente ospedaliero ai sensi del precedente art. 10, sono ammessi, per l'esercizio 1975, gli oneri, afferenti l'esercizio 1974 derivanti dall'applicazione del contratto unico di lavoro dei dipendenti ospedalieri stipulato in data 23 giugno 1974.

L'intervento finanziario previsto dal precedente comma viene svolto a titolo di anticipazione da rivalere sulle disponibilità dei versamenti statali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e di cui alla legge 31 marzo 1976, n. 72, dopo che gli enti ospedalieri abbiano estinto i debiti contratti con gli istituti bancari tesorieri e con i fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera.

Le somme anticipate agli enti ospedalieri per il titolo di cui al primo comma del presente articolo, non possono avere altra destinazione.

Art. 36.

Sino a che non saranno entrate in vigore le nuove norme regionali sul controllo degli atti degli enti locali, le deliberazioni degli enti ospedalieri concernenti il bilancio preventivo, le variazioni allo stesso ed i conti consuntivi, sono soggette al controllo degli organi previsti dalla legislazione in atto vigente

Art. 37.

Per l'espletamento degli adempimenti relativi all'erogazione dell'assistenza ospedaliera presso i luoghi di ricovero e cura convenzionati, l'amministrazione regionale può avvalersi anche delle strutture amministrativo-sanitarie degli enti e casse mutue di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, a far data dal 1° gennaio 1975 e fin oltre la data di estinzione dei medesimi prevista nell'ultimo comma dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 38.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 ottobre 1977

SODDU

(1461)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1977, n. **116**.

Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente: « Istituzione e funzionamento del fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *ottobre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente: « Istituzione e funzionamento del fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica »;

Visti i pareri espressi dalla competente commissione consiliare nelle sedute del 27 ottobre 1976 e del 22 giugno 1977;

Su proposta dell'assessore dei lavori pubblici e dell'assessore degli enti locali, finanza ed urbanistica;

Viste le deliberazioni adottate dalla giunta regionale nelle sedute del 19 novembre 1976 e del 22 luglio 1977;

Decreta:

E' approvato, nel testo seguente, il regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente: « Istituzione e funzionamento del fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull'edilizia residenziale pubblica ».

Capo I

CONCESSIONE AI COMUNI O LORO CONSORZI DI ANTICIPAZIONI ART. 2, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1975, N. 22

Art. 1.

Per la concessione di anticipazioni non gravate da interessi passivi, di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge, per l'acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresi gli allacciamenti ai servizi civili esistenti, in conformità alle norme delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865, i comuni o loro consorzi debbono inoltrare all'assessorato regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento, la domanda corredata, dai seguenti documenti:

1) programma pluriennale, ai sensi dell'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero deliberazione di localizzazione dei programmi costruttivi di cui all'art. 51 della stessa legge con l'indicazione della spesa per l'acquisizione delle aree, per le opere di urbanizzazione e per gli allacciamenti ai pubblici servizi;

2) breve relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano di edilizia economica e popolare e dell'intervento ex art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quale siano evidenziati i programmi costruttivi già realizzati, quelli in fase di realizzazione, quelli di prossima realizzazione, con l'indicazione, per ciascun programma, della misura della spesa, della fonte del finanziamento, dell'entità volumetrica del numero degli alloggi e di ogni altra notizia utile a definire la rilevanza socio-economica dell'intervento;

3) dichiarazione del sindaco attestante lo stato della procedura espropriativa e quello relativo alla predisposizione del progetto;

4) dichiarazione del sindaco attestante la trasmissione della documentazione necessaria alla concessione del mutuo della Cassa depositi e prestiti oppure lo stato di utilizzazione dei mutui medesimi ex art. 45 legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni;

5) dichiarazione del sindaco relativa ai mutui già ottenuti per l'attuazione del piano di zona o dell'assenso di massima dell'istituto mutuante per la loro concessione;

6) deliberazione del consiglio comunale o consortile di impegno *al rimborso dell'anticipazione entro i termini e con le* modalità indicate nel successivo art. 3.

I documenti di cui al punto 6) possono essere prodotti successivamente, e comunque prima della emissione del decreto di concessione.

Art. 2.

L'anticipazione è concessa con decreto dell'assessore regionale dei lavori pubblici ai comuni o loro consorzi inclusi nel programma di localizzazione e di attribuzione finanziaria adottato dal comitato del fondo sulla base delle richieste avanzate e di un ordine prioritario stabilito dallo stesso comitato del fondo tenuto conto delle linee programmatiche di assetto territoriale.

Dell'avvenuta concessione dell'anticipazione viene data comunicazione all'ente beneficiario.

Art. 3.

Le anticipazioni saranno rimborsate alla Regione dai comuni e loro consorzi in cinque rate annuali costanti posticipate, decorrenti dall'anno successivo a quello della erogazione dei fondi.

I comuni e loro consorzi debbono procedere in ogni caso al rimborso alla Regione, entro trenta giorni dall'incasso, del prezzo di cessione o di concessione delle aree, o dei relativi ratei, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fermo restando l'obbligo di corrispondere, ai sensi del primo comma, la quota di annualità eventualmente rimasta scoperta, rispetto alle somme incassate e versate.

Il periodo di rimborso dell'anticipazione potrà essere prorogato con decreto dell'assessore regionale dei lavori pubblici, su motivata richiesta del comune o consorzio, su parere favorevole del comitato del fondo, limitatamente alla quota parte correlativa alle aree per le quali non sia stato possibile perfezionare la convenzione di cessione o di concessione delle stesse.

Art. 4.

L'erogazione delle anticipazioni e favore dei comuni è disposta dopo l'acquisizione delle aree e l'appalto delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di allacciamento ai servizi civili esistenti in diretto rapporto allo stato di avanzamento

dei lavori, sulla base di richieste comunali corredate del solo certificato di pagamento dei lavori stessi, sottoscritto dal direttore dei lavori e controfirmato dal sindaco.

Art. 5.

La concessione dell'anticipazione sarà revocata qualora il comune o consorzio beneficiario non avrà provveduto ad indire l'appalto dei lavori entro sei mesi dalla data di comunicazione della concessione della provvidenza.

Capo II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI MALSANE O PRECARIE - ART. 2, LETTERA C) DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1975, N. 22.

Art. 6

Può conseguire i contributi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 della legge, per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie:

chi abbia i requisiti prescritti per l'assegnazione di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

chi abbia l'abitazione malsana o precaria da risanare e ricostruire ricadente in comune sardo con popolazione residente, risultante alla data dell'ultimo censimento, inferiore a 4.000 abitanti.

Nel caso di lavoratori emigrati all'estero il contributo può essere concesso per qualunque comune dell'Isola.

Nel caso di emigrato non all'estero che per motivi di lavoro abbia dovuto assumere da almeno due anni la residenza fuori dall'Isola, si prescinde dal requisito di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 6, i soggetti interessati debbono inoltrare all'assessorato regionale dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento, la domanda corredata dai seguenti documenti:

A) Documentazione amministrativa:

A.1) Domanda in carta legale;

A.2) Certificato di nascita;

A.3) Certificato di residenza, ovvero dichiarazione attestante la prestazione di attività lavorativa nel comune in cui si trova l'alloggio da risanare o ricostruire; nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del presente regolamento, in luogo dei citati documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dall'interessato, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il lavoratore abbia dovuto assumere la residenza da almeno due anni fuori dell'Isola;

A.4) Certificato di cittadinanza italiana;

A.5) Dichiarazione sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sostitutiva dell'atto notorio, da cui risulti il reddito complessivo annuo per il nucleo familiare;

A.6) Dichiarazione del sindaco del comune dove l'emigrato ha o aveva la residenza prima dell'emigrazione, attestante la condizione di emigrato al momento della presentazione della domanda, o quella di essere rientrato in Sardegna dopo il 9 gennaio 1974; tale documento occorre solo nel caso che il richiedente intenda usufruire della priorità di cui al successivo art. 8;

A.7) Dichiarazione personale dalla quale risulti che né il richiedente, né alcun componente del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione — nello stesso comune di residenza o di lavoro — su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero — in qualsiasi località — di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000. Nella stessa dichiarazione dovrà risultare che né il richiedente, né alcun componente il nucleo familiare abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato — in qualunque forma concessi — dello Stato o di altro ente pubblico;

A.8) Certificato catastale dell'abitazione.

B) Documentazione tecnica:

B.1) Disegni comprendenti il rilevamento della situazione dell'alloggio precedente all'intervento richiesto e le previsioni di progetto;

B.2) Relazione tecnico-illustrativa dettagliata, con elencazione dei magisteri, delle modalità di esecuzione e del quadro economico della spesa prevista.

I documenti di cui ai suindicati numeri *A*.2), *A*.3), *A*.4), *A*.8) possono essere presentati successivamente alla presentazione della domanda, comunque non oltre il termine stabilito dal successivo art. 10.

Agli effetti dell'ammissibilità ai benefici del presente articolo viene tenuto conto — salva l'integrazione entro il termine di cui al precedente primo comma della documentazione eventualmente mancante di cui alle succitate lettere *A*) e *B*) — delle domande presentate anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 8.

Il contributo è concesso con decreto dell'assessore regionale dei lavori pubblici, sulla base di un piano di attribuzione finanziaria dell'intera disponibilità, adottato dal comitato del fondo, tenendo conto delle richieste avanzate e del seguente ordine di priorità:

emigrati;

famiglie numerose.

Il richiedente che si trovi insieme nella condizione di emigrato e di famiglia numerosa ha precedenza rispetto a colui che sia in possesso di uno solo dei citati requisiti.

Nell'ambito delle priorità di cui ai precedenti commi, costituiscono titoli preferenziali:

il maggior carico familiare del richiedente computato in applicazione del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

la qualifica di emigrato all'estero;

la sussistenza, relativamente all'alloggio da sistemare o ricostruire, di formale ordinanza di demolizione parziale o totale;

la minor incidenza media del reddito pro-capite ottenuto dividendo il reddito annuo complessivo del nucleo familiare interessato per il numero dei componenti il nucleo stesso;

l'ubicazione dell'alloggio da sistemare o ricostruire in ambiti territoriali eventualmente suscettibili di interventi prioritari di risanamento abitativo, in conformità di direttive programmatiche generali;

l'ubicazione dello stesso alloggio in agglomerati residenziali decentrati rispetto al centro abitato principale comprendente la casa comunale.

Art. 9.

Il contributo per la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie è determinato in misura del trenta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il costo massimo ammissibile a contributo viene fissato in lire 12 milioni in caso di ricostruzione ed in lire 9 milioni in caso di sistemazione e risanamento, con un costo unitario di L. 109.080 per metro quadrato nel primo caso e L. 61.120 nel secondo caso.

La superficie minima di abitazione è fissata in mq 60 e quella minima di ogni vano utile in mq 9.

L'indice di affollamento non deve risultare superiore ad uno se la superficie totale è inferiore a 110 mq.

Nel caso di ricostruzione la superficie massima ammissibile è di mq 110. Nel caso di famiglie numerose, tale superficie massima è elevata in ragione di mq. 16 per ogni componente il nucleo familiare eccedente i primi 7 sino ad un massimo di 200 mq.

Art. 10.

Entro quindici giorni dalla data di adozione da parte del comitato del fondo del piano di attribuzione finanziaria di cui al precedente art. 8, l'assessorato regionale dei lavori pubblici comunica ai richiedenti, dandone contestuale notizia anche ai comuni sede degli alloggi da sistemare o ricostruire, la promessa di concessione del contributo.

Il beneficiario dovrà trasmettere all'assessorato regionale dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data della comunicazione, il progetto esecutivo composto dai disegni — muniti del parere favorevole della commissione edilizia — e dal computo metrico estimativo, corredato da copia della ricevuta di versamento delle quote dovute alla cassa previdenza degli ordini professionali competenti.

Dovranno essere altresì trasmessi entro la stessa data i documenti di cui al precedente art. 7 che non fossero stati ancora presentati.

L'esame del progetto da parte della commissione edilizia ed il rilascio della relativa licenza a cura del sindaco dovranno avvenire con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Il mancato rispetto da parte del beneficiario dei termini di cui al precedente secondo comma, salvo proroga da concedere a cura dell'assessorato regionale dei lavori pubblici per documentati casi di forza maggiore, comporta senza ulteriore avviso la decadenza della promessa di finanziamento.

Art. 11.

Il contributo è concesso sulla scorta della relazione di sopralluogo tecnico rilasciata dall'ufficio tecnico comunale e vistato dal sindaco nella quale, oltre alla congruità ed attendibilità del progetto predisposto, sarà espressamente attestata la corrispondenza del progetto medesimo alla normativa di cui al precedente art. 9.

La relazione di sopralluogo tecnico di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa all'assessorato regionale dei lavori pubblici entro trenta giorni dall'espressione del parere favorevole sul progetto da parte della commissione edilizia comunale. Copia della relazione di sopralluogo dovrà essere inviata, per conoscenza, a cura dell'ufficio tecnico comunale, al beneficiario.

Ove detta relazione di sopralluogo non dovesse essere adottata e trasmessa entro trenta giorni dalla data di espressione del summenzionato parere favorevole, provvede l'assessorato regionale dei lavori pubblici, su richiesta del soggetto beneficiario e previo avviso al comune, entro quindici giorni dalla data di arrivo al competente ufficio assessoriale della medesima richiesta del beneficiario.

I sopralluoghi già effettuati a cura dell'assessorato regionale dei lavori pubblici sono validi ai fini indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Il contributo è erogato in base a stati di avanzamento o allo stato finale dei lavori emessi dal direttore dei lavori e controfirmati dal soggetto beneficiario, corredati dal verbale di sopralluogo del tecnico comunale attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori indicati nello stato di avanzamento o nello stato finale e loro corrispondenza al progetto approvato.

L'importo degli acconti, relativi a ciascuno stato di avanzamento, eccetto l'ultimo, non potrà essere inferiore al 25 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Per una opportuna semplificazione degli adempimenti di contabilizzazione dei lavori e di controllo dei relativi pagamenti in acconto, a base della contabilizzazione medesima viene assunta la normativa prevista, per il notamento dei lavori a corpo, dall'art. 46 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Nel computo metrico estimativo dei lavori sarà a tal fine indicata, a fianco dell'importo complessivo di ciascun magistero, l'incidenza percentuale del magistero stesso sul globale importo progettuale riconosciuto ammissibile.

I lavori dovranno essere eseguiti entro i termini indicati nel decreto assessoriale di concessione del contributo di cui al precedente art. 11.

Trascorsi inutilmente tre mesi dal termine utile stabilito per l'esecuzione dei lavori, senza che siano pervenute all'assessorato regionale dei lavori pubblici richieste di pagamento per acconti o saldo, ovvero richieste di proroga per documenti casi di forza maggiore, la concessione del contributo deve intendersi decaduta.

Il soggetto beneficiario provvede a trasmettere tempestivamente lo stato di avanzamento o lo stato finale dei lavori al comune, per l'effettuazione del sopralluogo e per il rilascio dell'attestazione di cui al primo comma del presente articolo, dandone contestuale notizia all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Ove gli uffici comunali non provvedano agli adempimenti di competenza entro venti giorni dal ricevimento da parte del comune dello stato di avanzamento o finale dei lavori, agli adempimenti medesimi provvede in via sostitutiva l'assessorato regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di espressa richiesta dal soggetto beneficiario e previo avviso al comune.

Art. 13.

Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 10, le amministrazioni comunali interessate notificano all'assessorato regionale dei lavori pubblici le rispettive deliberazioni di accettazione degli incarichi di controllo tecnico-amministrativo sulla progettazione e l'esecuzione dei lavori, attribuiti ai dipendenti uffici tecnici comunali o consortili ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12.

In caso di inutile decorso del termine anzidetto o di dichiarata non accettazione degli incarichi, ai relativi adempimenti viene provveduto a diretta cura dell'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 14.

Per gli adempimenti attribuiti agli uffici tecnici comunali o consortili, dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento, ai comuni interessati è erogata, a titolo di compensazione comprensiva anche del rimborso spese, una somma rispettivamente pari allo 0,50 % ovvero all'1 % della spesa riconosciuta ammissibile per ciascun distinto intervento contributivo sulla base dei massimali di cui al precedente art. 9, a seconda che l'intervento sia localizzato nel comune capoluogo o nel comune sede del consorzio, ovvero nelle frazioni o nei comuni consorziati non sede di consorzio. Detta somma è impegnata in aggiunta a quella relativa al contributo, col medesimo provvedimento di impegno di quest'ultima.

L'erogazione a favore del comune interessato del predetto compenso è disposta in unica soluzione a lavoro ultimato, dopo la presentazione, a corredo dello stato finale, del verbale di sopralluogo con le attestazioni di cui al primo comma del precedente art. 12.

Il compenso è liquidato in diretto rapporto alle effettive prestazioni dei competenti uffici tecnici comunali o consortili, ed è così ripartito:

0,30% per la relazione di sopralluogo di cui al primo comma dell'art. 11 del presente regolamento;

0,70% per gli adempimenti di accertamento tecnico sopralluogo circa gli stati di avanzamento e lo stato finale, proporzionatamente all'ammontare dei relativi acconti contributivi ovvero della rata di saldo.

In caso di non ultimazione dei lavori il compenso previsto dal presente articolo è corrisposto al comune subito dopo la rinuncia ovvero la revoca del contributo.

Capo III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E MUTUI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI

Art. 15.

Possono conseguire i benefici di cui all'art. 2, lettera *d*) della legge le cooperative edilizie i cui soci destinatari degli alloggi da realizzare con i benefici previsti dalla citata lettera *d*) siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assegnazione di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ed esattamente:

1) abbiano cittadinanza italiana;

2) prestino abitualmente la loro attività lavorativa ovvero risiedano nei comuni dove saranno localizzati gli alloggi da costruire con i summenzionati benefici, oppure, per gli alloggi compresi eventualmente in un programma di ambito comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio, salvo che gli alloggi da assegnare siano stati costruiti in relazione a nuovi insediamenti industriali o che si tratti di lavoratore emigrato all'estero, il quale ha facoltà di concorrere in un solo comune da indicare in una dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, che rilascerà un certificato da allegare alla domanda;

3) non siano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, in uno dei comuni indicati al precedente punto 2, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero, in qualsiasi località, di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25 %, consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000;

4) non siano proprietari o assegnatari con patto di futura vendita di un alloggio costruito, in qualsiasi località del territorio nazionale, con il concorso o contributo in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da ente pubblico;

5) non abbiano un reddito annuo complessivo superiore a L. 6.000.000 nel caso di soci di cooperative a proprietà indivisa e di L. 8.000.000 nel caso di soci di cooperative a proprietà individuale, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Ai fini dei requisiti di cui sopra si precisa:

per «alloggio adeguato» si intende l'abitazione composta da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare del socio cooperatore interessato, con un minimo di due ed un massimo di cinque vani utili, e che non sia stato dichiarato inidoneo sotto il profilo igienico ovvero precario sotto il profilo statico dell'autorità competente;

per «nucleo familiare» si intende la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi.

Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè stabilmente conviventi con il socio cooperatore da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

I collaterali e gli affini debbono essere inoltre a carico del socio cooperatore interessato.

I requisiti di cui ai punti 3) e 4) debbono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare del socio cooperatore.

Tutti i requisiti sopra indicati debbono essere inoltre posseduti alla data di presentazione della domanda e confermati in sede di assegnazione dell'alloggio da parte della cooperativa, da effettuarsi contestualmente al verbale di consegna.

Art. 16.

Per la concessione dei benefici di cui all'art. 2, lettera *d*) della legge le cooperative edilizie debbono inoltrare domanda all'assessorato regionale dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento.

I benefici di cui al precedente comma consistono:

1) nella concessione di mutui per la costruzione di abitazioni nonchè per l'acquisizione delle aree e per le relative opere di urbanizzazione;

2) nella concessione di un contributo in capitale nella misura del 15% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisizione delle aree e per le relative opere di urbanizzazione nonchè per la costruzione delle abitazioni, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente I.A.C.P. in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, che risultino assegnatarie, ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179, di finanziamento statale di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166.

I mutui di cui al punto 1), da garantirsi mediante ipoteca di primo grado sugli immobili da realizzare con i mutui stessi, saranno rimborsati entro il termine massimo di venticinque anni, mediante versamenti semestrali, e non dovranno gravare sui mutuatari per interessi, diritti e commissioni, oneri fiscali e vari, nonchè spese accessorie in misura superiore:

a) al 3 % annuo, pari all'1,50 % semestrale, oltre al rimborso del capitale, se trattasi di cooperative a proprietà indivisa che ottengano la concessione in superficie delle aree localizzate ai sensi dell'art. 11 della legge ed il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente I.A.C.P. in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa;

b) al 4 % annuo, pari al 2 % semestrale, altre al rimborso del capitale, se trattasi di cooperative a proprietà divisa oppure indivisa ma prive dei particolari requisiti statutari di cui alla precedente lettera, che ottengano la concessione in superficie delle aree localizzate ai sensi dell'art. 11 della legge;

c) al 5,50 % annuo, pari al 2,75 % semestrale, oltre al rimborso del capitale, se trattasi di cooperative che abbiano ottenuto l'area in proprietà compresa nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il mutuo è concesso fino all'importo massimo del 90 % della spesa riconosciuta per l'acquisizione delle aree e per le relative opere di urbanizzazione nonchè per la costruzione degli alloggi nel caso di cui alla precedente lettera *a*), fino alla misura del 75 % della spesa riconosciuta come sopra nei casi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*).

La concessione del contributo in capitale di cui al punto 2) del presente articolo è limitata alle sole cooperative che in sede di applicazione della legge 27 maggio 1975, n. 166, pur avendo richiesto i maggiori benefici dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono state ammesse, per insufficienza di fondi nel competente canale di spesa, alle minori provvidenze della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Art. 17.

Le domande di ammissione ai benefici previsti dal punto 1) del precedente art. 16 debbono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) programma di massima da realizzare, contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo dell'intervento, determinato secondo le modalità contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 11 novembre 1965, n. 1179;

2) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, munito degli estremi di omologazione, di iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale (B.U.S.A.), nonchè l'estratto notarile del libro dei soci da cui risulti la situazione dei soci che non figurino nell'atto costitutivo;

3) dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti che i soci della medesima per i quali saranno costruiti gli alloggi posseggano i requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare di cui al precedente art. 15.

Le domande di ammissione ai benefici di cui al punto 2) del precedente art. 16 debbono essere corredate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di concessione del contributo erariale.

Art. 18.

I decreti dell'assessore regionale dei lavori pubblici di concessione dei benefici di cui al precedente art. 16 sono trasmessi all'Istituto di credito convenzionato di cui al successivo art. 20 con l'autorizzazione a procedere alla relativa istruttoria tecnico-legale ed alla conseguente stipulazione dei contratti di mutuo.

I decreti di cui al comma precedente sono emanati in conformità di un piano di attribuzione finanziaria della intera disponibiltà adottato dal comitato del fondo sulla base delle richieste avanzate e di un ordine prioritario in armonia con le esigenze di assetto territoriale emergenti da direttive programmatiche generali, fondato sulla presenza di condizioni atte a consentire la celere realizzazione degli interventi costruttivi, ed esattamente:

a) aree già assegnate con apposita deliberazione comunale;

b) progetto esecutivo già dotato di parere favorevole della commissione edilizia comunale.

Nell'ambito delle priorità di cui al precedente comma costituiscono titoli preferenziali;

c) la maggiore anzianità della cooperativa, convenzionalmente ottenuta calcolando la media aritmetica dell'anzianità di iscrizione dei singoli soci destinatari dei benefici. A parità di detta media prevale la maggiore anzianità giuridica di costituzione della cooperativa;

d) il possesso, da parte dei soci della cooperativa destinatari degli interventi, della qualità di ex proprietari di aree fabbricabili espropriate ai sensi del titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) la minore incidenza del reddito della cooperativa, ottenuta dalla somma dei redditi familiari di ciascuno dei soci cooperatori destinatari degli interventi.

Ai fini della rilevazione dei requisiti e titoli preferenziali, nella domanda da redigersi a pena di irricevibilità secondo lo schema appositamente predisposto dall'assessorato regionale dei lavori pubblici, il richiedente dovrà rispondere ai quesiti indicati nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. In caso di dichiarazione non veritiera che abbia influito in modo determinante nella concessione del contributo sarà revocato l'eventuale beneficio già concesso.

Art. 19.

Gli alloggi da realizzarsi debbono avere le caratteristiche di edilizia economica e popolare indicate nell'art. 12 della legge.

Il prezzo massimo per mq e per mc degli alloggi da costruire con i benefici della legge, nonchè l'incidenza massima del costo delle aree sono, per l'intero territorio della Sardegna, quelli determinati per la provincia di Cagliari con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge 11 novembre 1965, n. 1179.

Art. 20.

Copia dei decreti di cui al precedente art. 18 è trasmessa dall'assessorato regionale dei lavori pubblici anche alla cooperativa edilizia interessata.

Entro tre mesi dalla data di comunicazione del provvedimento assessoriale, il beneficiario invia direttamente all'istituto, dandone comunicazione all'assessorato regionale dei lavori pubblici, il progetto esecutivo dell'opera con il preventivo di spesa particolareggiato e la documentazione necessaria per la stipula del contratto di mutuo.

Trascorso il termine suindicato senza che l'interessato abbia trasmesso la documentazione richiesta, l'istituto provvede a diffidare il presidente della cooperativa ad adempiervi entro l'ulteriore termine di un mese, scaduto il quale lo stesso istituto ne informa l'assessorato regionale dei lavori pubblici per la revoca della concessione del beneficio.

Il contratto di mutuo è stipulato dall'istituto, con i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione necessaria. Detta stipula ha luogo anche quando le aree concesse dai comuni non sono di proprietà dei comuni stessi, semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio.

Entro quindici giorni dalla stipula del contratto di mutuo l'istituto convenzionato trasmette all'assessorato regionale dei lavori pubblici copia del contratto, dandone notizia all'interessato.

La richiesta di pagamento degli acconti e del saldo è inoltrata dal soggetto interessato direttamente all'istituto, che dispone l'erogazione delle somme sulla base di regolari stati d'avanzamento.

A costruzione ultimata, l'istituto covenzionato provvede a trasmettere al competente ufficio periferico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici (già ufficio statale del genio civile) dandone contestuale notizia agli uffici centrali dell'assessorato medesimo, gli elaborati di progetto e la documentazione, in data successiva all'ultimazione dei lavori, comprovante il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 15.

Le attestazioni di accertamento e la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, sono rimesse dall'ufficio periferico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici agli uffici centrali del medesimo assessorato. Sulla base di tali atti l'assessore regionale dei lavori pubblici autorizza l'istituto convenzionato alla stipulazione dell'atto di erogazione a saldo.

Sulle somme ottenute prima dell'inizio dell'ammortamento del mutuo, il mutuatario dovrà corrispondere gli interessi, le commissioni, i diritti e gli altri oneri nella stessa misura prevista per il mutuo medesimo, limitatamente ad una durata di preammortamento non eccedente il termine di due anni.

Gli interessi di preammortamento così determinati, debitamente capitalizzati, saranno rimborsati dai mutuatari insieme al mutuo principale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, ed in quanto compatibili, si applicano le norme statali in materia di mutui edilizi agevolati, ivi comprese quelle relative ai casi di revoca dei benefici.

Art. 21.

Copia del decreto concessivo del beneficio di cui al punto due del precedente art. 16 è trasmessa all'interessato, all'istituto tesoriere del fondo ed all'istituto di credito mutuante, dall'assessorato regionale dei lavori pubblici.

L'erogazione del contributo è disposta dall'assessore regionale dei lavori pubblici a diretto favore del soggetto beneficiario, in unica soluzione, dopo l'ultimazione dei lavori.

A tal fine l'interessato trasmette all'assessorato regionale dei lavori pubblici copia del decreto del Ministro dei lavori pubblici di determinazione ed erogazione definitiva del contributo statale e copia dell'atto di erogazione a saldo del mutuo.

Capo IV

BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO

Art. 22.

Il bilancio di previsione del fondo è approvato con decreto dell'assessore regionale dei lavori pubblici su conforme parere del comitato di cui all'art. 4 della legge, e l'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Con le stesse modalità sono apportate le eventuali variazioni al bilancio di cui al comma precedente e viene approvato il conto consuntivo della gestione del fondo.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 3 agosto 1977

SODDU

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 24 settembre 1977
Registro atti di Governo n. 1, foglio n. 14

(1460)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781000)